

ACCORDO DI SEGRETEZZA

Premesso che:

- (nome della ditta) residente in ... (in seguito chiamato X) rappresentata da ... è proprietaria esclusiva di disegni, prototipi, esperienze tecniche, dati ed altre informazioni utili relativamente al contenuto di (descrivere l'oggetto), nel seguito il tutto essendo identificato come INFORMAZIONI RISERVATE.

Tali INFORMAZIONI RISERVATE costituiscono un patrimonio tecnico e commerciale di valore considerevole per X.

X ha necessità di rivelare dette INFORMAZIONI RISERVATE a INDUSTRIA TECHNOLOGY Srl con sede in Piazzale Nizza, 3 - 20159 Milano (in seguito denominata Y) per il presente atto rappresentata dal Sig. Giuseppe Mirko Galati e Daniele Sibilla nella loro qualifica di Amministratori delegati.

Tali INFORMAZIONI RISERVATE vengono rivelate al solo scopo di permettere alla Y di effettuare una stima o valutazione tecnica e tecnico-economica in vista di un possibile sfruttamento economico di tali INFORMAZIONI RISERVATE.

In considerazione di ciò si conviene e si stipula quanto segue:

Y comunque non utilizzerà, senza il consenso scritto di X, alcuna INFORMAZIONE RISERVATA salvo che per il succitato scopo, ovvero non divulgherà dette INFORMAZIONI RISERVATE a qualsiasi terza persona, ditta o ente. Y accetta inoltre di adottare tutte le misure necessarie al fine di assicurare che i suoi dipendenti, collaboratori, o altri, che avranno necessariamente accesso a, ovvero otterranno rivelazioni in tutto o in parte di, dette INFORMAZIONI RISERVATE, le tengano nella riservatezza più assoluta.

Tale clausola ha valore per 3 (tre) anni dopo la restituzione delle INFORMAZIONI RISERVATE.

Il termine INFORMAZIONI RISERVATE, come utilizzato in questo accordo, comprenderà senza limitazioni tutti gli elementi compresi nelle informazioni tecniche, dati, progetti, disegni, proposte, offerte ed altro materiale re- lativo alle dette apparecchiature nonché nelle domande di brevetto e nei brevetti come finora, o in seguito, forniti o divulgati da X alla Y.

Le specifiche INFORMAZIONI RISERVATE, divulgate alla Y, non possono essere considerate oggetto di eccezioni alla normativa del presente atto, soltanto perché esse eventualmente inglobano informazioni generali di dominio pubblico.

Tutti. i disegni, stampati, dati, materiali o altre informazioni fornite da X alla Y rimangono di proprietà di X e saranno considerati in comodato alla Y solo per il limitato scopo sopra specificato e la Y non può ne potrà utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare una qualsiasi parte di tali disegni, stampati, dati o altre informazioni senza lo specifico consenso scritto di X.

Nessuna parte del contenuto di questo accordo, ovvero nessuna rivelazione fatta in base ad esso, può essere interpretata come una concessione, alla Y, di una licenza o di altro diritto relativo al materiale rivelato, ovvero a qualsiasi brevetto qui concesso, o che verrà in seguito concesso, in relazione al detto materiale.

Qualora un rapporto di fornitura, di collaborazione, o di sublicenza fosse instaurato, sarà regolato da rapporti giuridici specifici ma soggiacerà sempre e comunque al presente accordo.

Y si impegna a tenere X regolarmente e tempestivamente informato di tutti i risultati relativi a conteggi, prove, sperimentazioni o verifiche effettuate, nonché alle valutazioni tecniche e tecnico-economiche.

Il presente accordo entra in vigore alla firma delle parti e termina dopo 10 (dieci) mesi salvo le clausole che sopravvivono ad esso.
Al termine dell'accordo Y deve restituire a X ogni o qualsivoglia materiale connesso al presente accordo.

Legge applicabile: legge italiana Foro competente: Milano.

Fatto, letto, accettato e sottoscritto. Data,

Timbro e Firma

Timbro e Firma